



COMUNE di ALIA

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio Protezione Civile

Ordinanza dirigenziale n° 19 del 14.06.2018

OGGETTO: Bruciatura di materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco – Disciplina dei fuochi controllati in agricoltura.

IL SINDACO

...OMISSIS...

ORDINA

- Il divieto di accendere fuochi, dal 15 giugno al 30 settembre c.a., nei terreni agricoli e nelle zone boscate;
- Di consentire, dal 1° ottobre al 14 giugno c.a., la combustione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 metri steri per ettaro nelle aree, del materiale agricolo derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente;
 1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro il seguente orario: dalle ore 5,00 e fino alle ore 8,00;
 2. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
 3. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco.
 4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o dal conduttore del fondo o da persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.
 5. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare, comunque, che lo stesso rechi disturbo a terzi.
 6. La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, piantaggioni, siepi e materiali infiammabili e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti.
 7. E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.
 8. La combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza, è sempre vietata.
 9. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Sicilia lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso espresso dell'Autorità.

10. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

Residenza Municipale, addì 14 giugno 2018